

CIRCOLARE INFORMATIVA N. 12 DEL 27 NOVEMBRE 2019

RITENUTE E COMPENSAZIONI IN APPALTI E SUBAPPALTI

L'art. 4 comma 1 del DL 124/2019 (Decreto collegato alla finanziaria 2020) dispone che a partire dal 1° gennaio 2020 il committente che affida il compimento di un'opera o di un servizio ad un'impresa, è tenuto al versamento delle ritenute fiscali, sia a titolo IRPEF che delle relative addizionali, trattenute dall'impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o servizio.

La nuova disciplina mira a limitare il fenomeno dell'omesso versamento di ritenute fiscali da parte di imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici che eseguono opere o servizi.

AMBITO APPLICATIVO

Come chiarito dalla Relazione illustrativa al DL 124/2019, "l'ambito applicativo non si riferisce esclusivamente ai contratti d'appalto ma più in generale all'affidamento di un'opera o di un servizio ad un'impresa".

Sotto il profilo soggettivo, la norma non si applica solo ai committenti "imprenditori", ma anche agli enti pubblici e agli enti non commerciali privati.

Sono, invece, esclusi dalla disciplina i committenti "privati", cioè i soggetti che non rivestono la qualifica di sostituti d'imposta quali, ad esempio, le persone fisiche che non agiscono nell'ambito di attività imprenditoriali o professionali.

IL CONTENUTO DELLA NORMA

Le nuove disposizioni prevedono che la somma necessaria per il versamento delle ritenute fiscali subite dai lavoratori sia messa a disposizione dal datore di lavoro, oppure possa essere stornata dai corrispettivi dovuti dal committente all'impresa affidataria, limitando la responsabilità del committente a quella derivante dall'omesso o tardivo versamento delle suddette.

L'impresa appaltatrice / affidataria e le imprese subappaltatrici versano quindi al committente l'importo trattenuto sulle retribuzioni erogate al personale:

- almeno 5 giorni lavorativi precedenti alla scadenza dei versamenti;
- su uno specifico c/c comunicato dal committente all'impresa appaltatrice / affidataria o da queste ultime all'impresa subappaltatrice.

STUDIO LUERTI

Partita IVA e Codice Fiscale 11071760158

Dott. Giorgio Luerti
Dottore Commercialista
Revisore contabile
giorgio.luerti@studioluerti.it

Rag. Valentina Brazzioli
Ragioniere Commercialista
Revisore contabile
valentina.brazzioli@studioluerti.it

Le somme ricevute sono poi versate dal committente tramite il mod. F24 [in luogo del soggetto che ha effettuato le ritenute](#):

- [riportando il codice fiscale del soggetto per conto del quale il versamento è eseguito](#);
- [senza possibilità di utilizzare in compensazione i propri crediti](#).

Oltre alla messa a disposizione delle somme necessarie al pagamento delle ritenute, al committente devono essere [trasmessi tramite PEC](#), almeno 5 giorni precedenti alla scadenza del versamento:

- [elenco nominativo di tutti i lavoratori](#) (tramite indicazione del codice fiscale) impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione dell'opera o servizio, con il [dettaglio delle ore di lavoro](#) prestate da ciascun soggetto, [l'ammontare della retribuzione](#) corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione ed il dettaglio delle [ritenute fiscali](#) eseguite nel mese precedente nei confronti del lavoratore, con [separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente](#);
- [dati utili alla compilazione del mod. F24](#) per l'effettuazione dei versamenti;
- [dati identificativi del bonifico](#).

COMPENSAZIONE

L'impresa appaltatrice / affidataria che abbia maturato il diritto di ricevere corrispettivi dal committente può richiedere di [compensare quanto necessario per il versamento](#) in esame con il credito a proprio favore.

Le imprese appaltatrici / affidatarie / subappaltatrici [non possono avvalersi della compensazione](#) quale modalità di estinzione delle obbligazioni relative a contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi obbligatori, maturati in relazione ai dipendenti.

Tale esclusione opera con riguardo a tutti i contributi previdenziali, assistenziali e premi assicurativi maturati nel corso di durata del contratto, sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato nell'esecuzione delle opere o dei servizi affidati.

PAGAMENTO

Il committente incaricato di effettuare il pagamento delle ritenute tramite mod. F24 deve dare comunicazione tramite PEC dell'avvenuto pagamento alle imprese appaltatrici / affidatarie / subappaltatrici [entro 5 giorni](#) dal medesimo.

STUDIO LUERTI

Partita IVA e Codice Fiscale 11071760158

Dott. Giorgio Luerti
Dottore Commercialista
Revisore contabile
giorgio.luerti@studioluerti.it

Rag. Valentina Brazzioli
Ragioniere Commercialista
Revisore contabile
valentina.brazzioli@studioluerti.it

Le imprese appaltatrici / affidatarie / subappaltatrici possono **effettuare direttamente il versamento delle ritenute comunicando al committente tale opzione** entro la data prevista per la provvista ed **allegando una certificazione**, ossia una sorta di “DURC fiscale” (le cui modalità di rilascio / riscontro saranno emanate dall’Agenzia delle Entrate) da cui risultino i seguenti requisiti riferiti all’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza:

- **risultino in attività da almeno 5 anni** oppure abbiano **eseguito nei 2 anni precedenti complessivi versamenti registrati nel Conto fiscale per un importo superiore a € 2 milioni**;
- **non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi affidati all’Agente della riscossione** relativi a tributi e contributi previdenziali per importi superiori a € 50.000 per i quali siano ancora dovuti pagamenti o per i quali non siano stati accordati provvedimenti di sospensione.

CASI PARTICOLARI

Le imprese appaltatrici / subappaltatrici, **qualora non abbiano versato al committente la provvista nei termini previsti o non abbiano richiesto allo stesso di effettuare il versamento** rivalendosi sui crediti già maturati, sono responsabili per:

- **la corretta determinazione delle ritenute**;
- **la corretta esecuzione delle ritenute**;
- **il mancato versamento delle ritenute**.

I committenti sono responsabili per il versamento delle ritenute effettuate dalle imprese appaltatrici / subappaltatrici:

- **entro il limite** della somma dei bonifici ricevuti nei termini previsti e dei corrispettivi maturati a favore delle imprese appaltatrici / affidatarie e non corrisposti alla stessa data;
- **integralmente** nel caso in cui **non abbiano comunicato all’impresa appaltatrice / affidataria gli estremi del c/c su cui versare la provvista** o abbiano **eseguito pagamenti a favore di imprese affidatarie / appaltatrici / subappaltatrici inadempienti**.

Nel caso in cui le imprese appaltatrici / affidatarie / subappaltatrici:

- **non trasmettano i dati richiesti**;
- **non versino la provvista per effettuare i versamenti**;
- **non richiedano al committente di compensare** quanto necessario per il versamento con il credito a proprio favore, oppure richiedano di **compensare con crediti inesistenti / non esigibili**;

STUDIO LUERTI

Partita IVA e Codice Fiscale 11071760158

Dott. Giorgio Luerti
Dottore Commercialista
Revisore contabile
giorgio.luerti@studioluerti.it

Rag. Valentina Brazioli
Ragioniere Commercialista
Revisore contabile
valentina.brazioli@studioluerti.it

il committente deve sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa appaltatrice / affidataria vincolando le somme ad essa dovute al pagamento delle ritenute dandone comunicazione entro 90 giorni alla competente Agenzia delle Entrate.

Qualora il committente, entro 90 giorni dalla scadenza, riceva dalle imprese appaltatrici / affidatarie / subappaltatrici il versamento della provvista / richiesta di compensazione nonché i dati richiesti, lo stesso procede al versamento delle somme, perfezionando, su richiesta del soggetto che ha effettuato le ritenute, il ravvedimento ex art. 13, D.Lgs. n. 472/97 e addebitando allo stesso gli interessi e le sanzioni versati.

Il presente Decreto Legge è in fase di conversione. Sarà nostra premura fornire aggiornamenti in relazione alle modifiche che verranno apportate in tale sede.

Rimanendo a disposizione per ulteriori chiarimenti porgiamo cordiali saluti.

STUDIO LUERTI